

**FAX**

Da: Segreteria Ufficio Redditi fondiari e di lavoro

A: **ALESINI DAVID**

**Fax** : 0732227358

**E-mail**: [studiofabriziomancinelli@gmail.com](mailto:studiofabriziomancinelli@gmail.com)

N. pagine trasmesse (inclusa la presente): 05

**OGGETTO: INTERPELLO ORDINARIO 954-130/2012**

Si prega di voler confermare via fax l'avvenuta ricezione della presente, compilando il riquadro sottostante.

All'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa Ufficio Redditi fondiari e di lavoro Fax: 0650545407 Via Cristoforo Colombo, 426/c-d 00145 ROMA	X
Con la presente confermo l'avvenuta ricezione in oggetto.	
Data x _____	Firma
	x _____

In caso di errata o incompleta ricezione si prega di contattare i seguenti numeri:  
06/50545410 o 06/50545463

Roma, - 4 MAG. 2012

ALESINI DAVID C/O  
MANCINELLI FABRIZIO  
VIA MERCANTINI 5  
60044 FABRIANO (AN)

Direzione Regionale del Lazio  
Via G. Capranesi, 60  
Roma

Prot. n. 954-51783/2012

**OGGETTO:** *Interpello 954-130/2012-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.*

**ALESINI DAVID**

**Codice Fiscale LSNDVD74D25H501R**

**Istanza presentata il 30/01/2012**

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 17 del DPR n. 917 del 1986 , è stato esposto il seguente

### QUESITO

Il sig. Fabrizio Mancinelli, quale procuratore speciale del sig. David Alesini e di sessantacinque altri ricercatori/tecnologi presso l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), ha chiesto se sia corretta la tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b, del TUIR, applicata dal predetto Ente sostituto d'imposta sugli emolumenti agli stessi corrisposti nell'anno 2011 relativi a competenze arretrate per gli anni 2007 e seguenti, risultanti dovute all'esito di

procedure concorsuali selettive indette nel 2009 e concluse nel 2010.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'interpellante ritiene applicabile sui predetti emolumenti la tassazione separata di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b, del TUIR. Ha rappresentato, al riguardo, che l'articolo 15 del contratto collettivo nazionale (CCNL) 2002-2005 del comparto ricerca ha previsto i bandi di concorso relativi al caso in esame (comma 5) e la decorrenza degli effetti giuridici ed economici delle selezioni al 1° gennaio dell'anno di riferimento, ove sussistenti alla stessa data i requisiti utili per la valutazione dei candidati (comma 9); ha inoltre osservato che il CCNL relativo al quadriennio successivo 2006-2009 ha sostanzialmente confermato il ricorso a procedure selettive per l'accesso al II e al I livello del profilo di ricercatore e di tecnologo (art. 25). Quanto ai tempi delle procedure concorsuali e agli effetti conseguenti, ha rilevato, inoltre, che la nomina dei vincitori del bando di marzo 2009 è avvenuta nell'ottobre 2010 e l'adeguamento economico è stato effettuato nel maggio 2011 con il riconoscimento di emolumenti arretrati decorrenti dal 1° gennaio 2007, mentre la nomina dei vincitori del bando di dicembre 2009 è avvenuta tra febbraio ed aprile 2011 e l'adeguamento economico ad aprile 2011, con arretrati dal 1° gennaio 2009. L'istante ritiene pertanto che la percezione di emolumenti arretrati per effetto dei suddetti contratti collettivi realizza il presupposto per la loro tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b, del TUIR e in tal senso richiama la circolare del Ministero delle Finanze n. 23 del 5 febbraio 1997 e la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 43 del 16 marzo 2004.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In materia di imposte sui redditi l'art. 17, comma 1, lett. b, del TUIR stabilisce che

sono soggetti al regime di tassazione separata gli *"emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti ovvero per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti ..."*.

La circolare del Ministero delle Finanze n. 23 del 1997 ha precisato le situazioni rilevanti ai fini della nozione di *"emolumenti arretrati"* distinguendone due tipi: *"a) quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine a un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti"*, al fine di consentire una tassazione meno onerosa per i percipienti;

*b) quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta"*.

L'Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 55 del 14 giugno 2001, par. 5.1, ha successivamente confermato tale indirizzo e con la risoluzione n. 43 del 16 marzo 2004 ha altresì evidenziato:

- che in presenza di cause giuridiche non occorre alcuna indagine in ordine alla causa del ritardo nel pagamento e che in caso di ritardo determinato da circostanze di fatto tale indagine è, invece, sempre necessaria;

- che *"nel caso di contratto collettivo, di norme o atti amministrativi dai quali derivano emolumenti riferibili ad anni precedenti rispetto a quello di percezione, le somme erogate non concorrono alla tassazione progressiva ma sono assoggettati alla tassazione separata"*.

Tanto premesso, si rileva che il pagamento di emolumenti arretrati per gli anni 2007 e seguenti, effettuato nel 2011 dal sostituto d'imposta INFN, è connesso ad una situazione di carattere giuridico compresa nell'articolo 17, comma 1, lettera b, del TUIR, come precisata dai predetti documenti di prassi.

Si osserva in proposito che la selezione per l'accesso al II e al I livello del profilo di ricercatore/tecnologo presso l'INFN, nonché la riferibilità di detti arretrati al 1° gennaio dell'anno di riferimento, trovano la loro fonte primaria nell'articolo 15, commi da 5 a 9, del CCNL 2002-2005 del comparto ricerca, non modificato sul punto dal CCNL del quadriennio successivo, ai sensi del quale le relative procedure concorsuali sarebbero state attivate con cadenza biennale.

Dagli allegati all'istanza di interpello si rileva, poi, che soltanto nel 2010 il consiglio direttivo dell'INFN ha adottato i provvedimenti amministrativi di nomina dei candidati vincitori e deliberato la decorrenza dei nuovi livelli del profilo di ricercatore e di tecnologo, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dal 1° gennaio 2007 e dal 1° gennaio 2009, in relazione al tempo di indizione dei bandi di concorso (rispettivamente, marzo e dicembre 2009).

In tale contesto operativo si ritiene, pertanto, che gli emolumenti arretrati corrisposti nel 2011, decorrenti dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010, anno di conclusione delle procedure concorsuali, sono assoggettabili a tassazione separata, non potendosi addossare ai percipienti nello stesso anno d'imposta (2011) un maggior carico tributario per anni precedenti, mentre gli adeguamenti economici decorrenti dal 1° gennaio 2011 sono assoggettabili a tassazione ordinaria.

Eventuali ritenute d'acconto IRPEF in eccedenza, come anche le addizionali comunali e regionali, potranno essere rimborsate direttamente dal sostituto d'imposta che provvederà anche al rilascio di un nuovo CUD agli interpellanti.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale del Lazio, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**Arturo Betunio**

